



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

0981 83078 Fax 0981 83107 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

ORDINANZA N. 09/2024

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

OGGETTO: verbale dell'11.08.2023 protocollo n. 2.457 della Polizia Municipale – abbandono di rifiuti speciali sul terreno in catasto al foglio 46, particella 343.

IL SINDACO

Visto e richiamato il verbale in oggetto, con cui, a seguito di segnalazione della signora H. Ostendorf, in atti generalizzata, si verificava che erano stati abbandonati rifiuti speciali, costituiti da pneumatici di varie marche e dimensioni, su un terreno sito alla contrada Tremoli, in catasto al foglio 46, particella 343, risultato essere di proprietà del signor Santo Cavaliere, nato a Papasidero il 10.02.1956, ivi residente alla contrada Tremoli n. 80;

Vista la comunicazione del 14.09.2023 protocollo n. 2.750 con la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod. e int., il Responsabile del procedimento, ing. Biagio Lamboglia, comunicava al predetto, nella qualità di proprietario del terreno, l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento dei fatti, irrogazione delle eventuali sanzioni, adozione delle misure accessorie, in specie la rimozione dei rifiuti;

Rilevato che il signor Santo Cavaliere ha prodotto copia del verbale di denuncia orale sporta in data 10.08.2023 ai Carabinieri Forestali della stazione di Scalea nella quale ha dichiarato che il 09.08.2023, nel percorrere la strada comunale denominata "Colle di Farina" che lambisce il suddetto terreno, aveva notato *"il danneggiamento della recinzione ivi presente e l'abbandono di circa cento pneumatici fuori uso, da parte di ignoti"*;

Considerato che già nel richiamato verbale dell'11.08.2023 protocollo n. 2.457 la Polizia Municipale ha dato atto della presenza della recinzione e del fatto che essa fosse stata *"divelta"*, accertando, inoltre, che *"in prossimità della stessa, sono evincibili sulla strada sterrata segni di calpestio di pneumatici per la dimensione (larghezza del battistrada) riconducibili a mezzi pesanti"*;

Ritenuto doveroso ed opportuno ordinare a chi di dovere di provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

Visto l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) ai sensi del quale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento

sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Dato atto, altresì, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il proprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo sul quale sono stati abbandonati rifiuti risponde della bonifica dello stesso, in solido con l'autore dell'illecito, non a titolo di responsabilità oggettiva, per la sola qualità di proprietario, bensì solo se ed in quanto possa essergli mosso un rimprovero, almeno a titolo di colpa, per non avere approntato le cautele per la custodia della proprietà ovvero per avere tollerato il fatto omettendo di denunciarlo (tra le tante, TAR Campania, sezione V, 5.818 del 19.09.2022);

Dato atto, quindi, che il presupposto per adottare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti prevista dall'art. 192 del Codice dell'ambiente a danno del proprietario, è l'accertamento della sua responsabilità. (così anche Consiglio di Stato, sezione IV, 7.657 del 03.12.2020);

Ritenuto che, nel caso in esame, gli elementi acquisiti, ossia la circostanza che il terreno fosse recintato e che la recinzione risultasse divelta con segni di attraversamento di mezzi di grosse dimensioni unitamente alla condotta del proprietario del terreno che, già prima dell'accertamento svolto dalla Polizia Municipale, aveva denunciato i fatti, depongono per l'assenza di responsabilità del proprietario;

P.Q.M.

DISPONE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 689/81, l'archiviazione del procedimento nei confronti del signor Santo Cavaliere, sopra generalizzato.
- che si proceda alla rimozione dei rifiuti presenti sul terreno sito alla contrada Tremoli, in catasto al foglio 46, particella 343, prioritariamente individuando associazioni che svolgano il servizio a titolo gratuito e solo in subordine mediante assunzione del relativo onere finanziario da parte del Comune nei modi di legge, con riserva di ripetere ogni spesa sostenuta, nonché di richiedere ogni danno subito dalla collettività, da parte dei responsabili qualora individuati a seguito dell'attività investigativa della Polizia Giudiziaria.
- che copia della presente ordinanza sia notificata al signor Santo Cavaliere e sia comunicata alla Polizia Municipale in sede quale organo che ha redatto il verbale introduttivo del procedimento.

Ogni altra ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

AVVERTE

che, a norma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sede a Catanzaro ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 22.03.2024

 Il Sindaco
(Ing. Fiorenzo Conte)
fiorenzo conte